

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA

Edizione marzo 2026 - n. 19

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Denominazione e forma giuridica: CONFIDIMPRESSE FVG, Società Cooperativa per azioni - Confidi

Codice fiscale: 80027490301

Sede legale e Direzione Generale: Via Savorgnana 27 - 33100 Udine

Numero iscrizione Registro Imprese Udine: 166484

Numero di iscrizione all'Albo Unico Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB: 105

Numero di iscrizione Albo Nazionale Cooperative a mutualità prevalente: A102157

Codice Meccanografico (codice ABI): 19504.0

Recapito telefonico: 0432-511820 Fax: 0432-511139

Indirizzo mail: info@confidimpresefvg.it

Sito web: www.confidimpresefvg.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Cos'è la garanzia del Confidi?

L'attività di Confidimprese FVG consiste prevalentemente nel rilascio di garanzie di tipo mutualistico, a prima richiesta (Basilea eligibili), a favore delle imprese che hanno le caratteristiche per diventare socie del Confidi stesso.

La garanzia è l'impegno, assunto dal Confidi su richiesta del Socio/Cliente, di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Socio/Cliente stesso (ossia, il debitore principale) e garantite dal Confidi. La garanzia si configura nei confronti del Socio/Cliente come un "credito di firma".

Quali tipi di garanzie concede il Confidi?

Confidimprese FVG opera con due forme di garanzia: la garanzia di tipo finanziario e quella commerciale.

La maggioranza delle garanzie rilasciate dal Confidi è di tipo **finanziario** ovvero a copertura di affidamenti e finanziamenti. In questo caso se il Socio/Cliente non adempie ai propri obblighi, il Confidi paga al beneficiario della garanzia (tipicamente una Banca) quanto dovuto e nei limiti della garanzia prestata (importo massimo garantito); i rapporti tra Confidi e Banca sono descritti in apposite convenzioni. Effettuato il pagamento della garanzia, il Confidi ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Socio/Cliente e degli eventuali garanti, per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese, anche legali. Qualora la Banca si faccia rilasciare anche altre garanzie da parte di soggetti terzi, il CONFIDI, ferma restando la solidarietà con il solo debitore principale (il Socio/Cliente) e suoi eventuali aventi causa, non assumerà la veste di confideiussore nei confronti degli eventuali terzi garanti escludendosi quindi, nei confronti di questi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art.1947 del Codice Civile. La garanzia del CONFIDI è, pertanto, prestata solamente in favore della Banca ed è escutibile solo da questa. Le azioni di recupero possono essere esperite, oltre che dal Confidi, anche dalla Banca alla quale, sulla base delle convenzioni in uso, il Confidi può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte oppure ricorrendo a società di recupero specializzate.

Oltre alle garanzie finanziarie sopra descritte, il Confidi rilascia, in via residuale ed essendo iscritto ad apposito elenco dei soggetti che possono rilasciare garanzie nei confronti del pubblico, tenuto dalla Banca d'Italia, anche garanzie dirette di tipo **commerciale** (successivamente definite garanzie commerciali) ossia garanzie dirette fornite al Beneficiario della garanzia commerciale per conto dell'impresa socia/cliente. Queste ultime si dividono in due grandi gruppi: > del DARE: l'obbligazione garantita è il pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini; > del FARE: l'obbligazione garantita è l'esecuzione corretta ed entro certi termini di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

Il pagamento della garanzia da parte del Confidi determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito di cassa". Essendo un intermediario finanziario vigilato, Confidimprese FVG deve segnalare alla Centrale Rischi di Banca d'Italia i "crediti di firma" e i "crediti di cassa" nei confronti dei Soci/Clienti, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. La garanzia rilasciata dal Confidi è di norma a prima richiesta, ossia è una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile".

Le garanzie rilasciate da Confidimprese FVG possono essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia/riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, dalla riassicurazione del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o da altre forme di agevolazioni mediante fondi pubblici. In questi casi il Socio/Cliente dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette forme di mitigazione del rischio.

Quali sono i rischi per il Cliente?

Il principale rischio per il Socio/Cliente è rappresentato dalla restituzione al Confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escussione da parte della banca o di altro soggetto beneficiario. In caso di mancato o anche solo ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio del Confidi, potrà anche essere escluso dalla compagine sociale di Confidimprese

FVG, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, tempo per tempo vigenti e disponibili per la consultazione sul sito internet www.confidimpresefvg.it. A titolo indicativo e non esaustivo, la controgaranzia/riassicurazione del FdG e/o di altri fondi pubblici comporta l'ulteriore rischio per il Cliente di subire la revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare all'Amministrazione competente il valore dell'"equivalente sovvenzione" (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

STRUMENTI DI MITIGAZIONE

A) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

La garanzia rilasciata da CONFIDI può essere assistita dalla controgaranzia* del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662 (FGC). Il fondo di Garanzia per le PMI (di cui all'art.2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996 n.662) è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da Medio Credito Centrale Spa, in qualità di "Gestore", che fornisce garanzie al sistema bancario ed ai confidi, al fine di agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese dei principali settori economici. I Soci del CONFIDI hanno la possibilità di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI. In tal caso, gli uffici del CONFIDI valuteranno l'ammissibilità della richiesta e forniranno il supporto tecnico per la presentazione della domanda. Per eventuali costi specifici inerenti i servizi di supporto si rimanda ad apposito foglio informativo. Le commissioni che il Cliente versa potranno tenere conto del costo della controgaranzia (per i costi della controgaranzia si vedano le sezioni successive del presente Foglio Informativo). Il Cliente dovrà fornire al CONFIDI tutta la documentazione e l'assistenza necessarie per l'accesso alla controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del Gestore del Fondo. Nel caso la posizione fosse stata controgarantita dal Fondo di Garanzia per le PMI, quest'ultimo potrà surrogarsi nelle azioni verso il Cliente ovvero agire in modo autonomo per il recupero del credito.

*Nel presente documento il termine controgaranzia è indicato sia con riferimento alla controgaranzia che alla riassicurazione.

B) FONDI LEGGE DI STABILITÀ

Trattasi di garanzia rilasciata in regime De Minimis a valere su Legge Stabilità (L. 27 dicembre 2013, n. 147); la legge prevede la costituzione di un apposito fondo rischi da parte del Confidi finalizzato alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle PMI associate. Il prezzo applicato dal Confidi non potrà essere superiore al 95% del prezzo teorico di mercato di una garanzia, analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi, determinato applicando il metodo di calcolo "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010.

C) FONDO ORDINARIO PUBBLICO

Trattasi di garanzia a valere su fondi pubblici o il cui costo del credito può essere speso con contribuzione pubblica. Tale garanzia è rilasciata in regime De Minimis. Verrà applicata anche alle garanzie a privati concesse per il mero rientro delle esposizioni già in precedenza garantite dal Confidi nei confronti dell'impresa associata.

D) FONDI SPECIALI REGIONE FVG

FONDI EX POR FESR 2007-2013

Trattasi di garanzie rilasciate a PMI in regime De Minimis a valere su risorse regionali relative alla riassegnazione dei Fondi Por Fesr 2007-2013.

FONDO NOI FVG

Trattasi di garanzie, per operazioni di investimento oppure esigenze di credito sia a breve che medio termine, rilasciate in regime De Minimis a valere su risorse della Regione FVG derivanti dal Decreto n. 160/Pres del 06/12/2024 come modificato con il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2025, n. 16 e Delibera Giunta Regionale n. 703 del 30/05/2025. Possono beneficiare di tale fondo, le PMI, anche neo-costituite, industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, iscritte al Registro delle imprese, o i liberi professionisti, a condizione che abbiano una sede operativa in Friuli Venezia Giulia e che i finanziamenti, per i quali viene richiesta la garanzia abbiano ad oggetto la realizzazione di investimenti in sedi operative in Friuli Venezia Giulia ovvero siano a sostegno di esigenze di capitale circolante connesso all'operatività aziendale o professionale in Friuli Venezia Giulia. I suddetti interventi beneficiano anche della contribuzione integrativa stanziata dalla Regione FVG, ossia di un contributo a fondo perduto finalizzato a ridurre il costo complessivo della garanzia rilasciata dal Confidi. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle schede prodotto dedicate e presenti sul sito www.confidimpresefvg.it.

E) FONDI CCIAA

FONDI CCIAA VENEZIA GIULIA

Trattasi di garanzie rilasciate in regime De Minimis a valere su fondi camerali della CCIAA Venezia Giulia. Possono essere garantite le microimprese e PMI artigiane, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Venezia Giulia, attive ed aventi sede legale nella circoscrizione territoriale di Trieste. Non è prevista la raccolta di controgaranzia al FdG per le PMI.

FONDI CCIAA PORDENONE-UDINE

Trattasi di garanzie rilasciate in regime De Minimis a valere su fondi camerali della CCIAA PN-UD. Possono essere garantite le micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa nelle province di Pordenone e Udine in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento a breve, medio e lungo termine. Non è prevista la raccolta di controgaranzia al FdG per le PMI.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche applicabili sono descritte negli schemi sottostanti; la fascia di rischio/rating è attribuita ad insindacabile giudizio di Confidimprese FVG; sono previste condizioni favorevoli in caso di garanzie rilasciate in presenza degli strumenti di mitigazione richiamati in precedenza.

Il costo complessivo della garanzia è riportato nel Documento di Sintesi.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996) può essere consultato presso tutte le sedi territoriali del CONFIDI nonché sul sito internet www.confidimpresefvg.it – sezione Trasparenza. Per verificare quindi se un tasso di interesse è usurario occorre individuare il tasso soglia della categoria corrispondente alla propria operazione e accertarsi che quanto richiesto dalla Banca, comprensivo dei costi CONFIDI, non sia superiore.

Il Cliente, a fronte della prestazione di garanzia, è tenuto a versare:

1. SOLO PER CLIENTI NON GIÀ SOCI

Quota di adesione: massimo € 200,00 di cui:

- Azione: € 25,82;
- Spese ammissione: massimo € 174,18 (art. 9 Statuto – contributo spese ammissione, diritti segreteria per utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico).

La quota di spese ammissione può essere soggetta a sconti, in caso di particolari convenzioni. In tal caso potrebbe essere necessaria specifica documentazione da sottoscrivere da parte del cliente.

Tali importi sono da versare al momento della presentazione della domanda di ammissione a socio.

2. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Nei casi in cui possa essere traferita la quota sociale:

- Spese ammissione: massimo € 174,18 (art. 9 Statuto – contributo spese ammissione, diritti segreteria per utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico).

Tali importi sono da versare al momento della presentazione della domanda di trasferimento.

3. COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI GARANZIA

Il costo della garanzia è dato da una proporzione tra quota relativa al premio per il rischio assunto dato dal “COSTO CREDITO” e quota spese data da “SPESE DI ISTRUTTORIA” e “SPESE DI GESTIONE”; si riporta nel seguito la definizione e le misure delle tre categorie di costo. Le condizioni economiche sono definite all'atto della delibera di garanzia. Tali condizioni vengono mantenute per tutta la durata della garanzia, salvo modificazioni della stessa richieste da Cliente e/o Banca/Beneficiario della garanzia commerciale. In tutti i casi il costo della garanzia è una tantum. I costi della garanzia non sono dovuti se la garanzia non viene attivata (mancata erogazione o messa a disposizione degli affidamenti da parte della Banca; mancata sottoscrizione contrattuale per le garanzie commerciali). Il versamento delle commissioni di garanzia è condizione “sine qua non” per la validità della garanzia stessa. Le commissioni in parola devono essere versate al momento dell'attivazione della garanzia.

SPESE DI ISTRUTTORIA

La componente “Spese di Istruttoria” è relativa a tutte le spese sostenute per l'attività istruttoria fino al momento della concessione di garanzia (ad es. spese del personale fidi, spese documentali quali report Crif, quota spese personale di segreteria e struttura, ...). Le spese di istruttoria per il rilascio della garanzia sono calcolate in misura variabile pari all'1% del valore nominale del finanziamento richiesto con un minimo di € 100,00. Le spese di istruttoria calcolate all'atto della delibera di garanzia non vengono modificate in caso di ricalcolo della commissione di garanzia (ad esempio per erogazione di importo o durata inferiori rispetto alla delibera Confidi, ...) né sono rimborsabili nel caso di variazione della garanzia successiva.

SPESE DI GESTIONE

La componente “Spese di Gestione” è relativa a tutte le spese sostenute per l'attività di gestione della garanzia (ad es. spese del personale, segreteria ed amministrazione per le attività di erogazione e rendicontazione, spese di monitoraggio, eventuale gestione del contenzioso, ...) successiva alla concessione della garanzia stessa.

Spese di Gestione percentuali <u>annue</u> da applicare al valore nominale del finanziamento, tenendo conto della durata della garanzia	Forma tecnica sottostante/diretta	Durata	Percentuali annue
	Conto corrente	da 6 mesi a 18 mesi	0,70%
	Smobilizzi	da 6 mesi a 18 mesi	0,40%
	Finanziamento bullet	da 6 mesi a 24 mesi	0,40%
	Cambiale agraria	da 6 mesi a 18 mesi	0,40%
	Fideiussione finanziaria importo fisso	da 6 mesi a 60 mesi	0,40%
	Garanzia commerciale	da 6 mesi a 60 mesi	0,40%
	Finanziamento a rimborso rateale* Leasing	da 6 mesi a 120 mesi	0,30%
	Fideiussione finanziaria a scalare		

* Qualora il finanziamento preveda un preammortamento, la durata considerata è calcolata sommando il periodo di preammortamento all'effettivo successivo ammortamento del finanziamento (ad esempio, per un mutuo a 60 mesi che prevede 6 mesi di preammortamento, il costo viene calcolato sulla durata complessiva di 66 mesi).

Le percentuali, espresse su base annua nella precedente tabella, verranno riproporzionate per tener conto della durata effettiva della garanzia (ad esempio, per le operazioni di durata pari a 6 mesi, le spese di gestione sono ridotte del 50%).

COSTO CREDITO

La componente “Costo Credito” è atta a coprire il costo del rischio del CONFIDI (perdite ed accantonamenti di vigilanza) ed è quindi correlata alla durata e all’entità del rischio.

Il costo credito è calcolato applicando la percentuale su base annua indicata nelle seguenti tabelle al valore della garanzia rilasciata, tenendo conto della durata della garanzia e del rating assegnato dal Confidi, a suo insindacabile giudizio, all’impresa (calcolo in base alla fascia di rating).

Costo credito						
percentuali <u>annue</u> da applicare al valore della garanzia rilasciata						
Forma tecnica sottostante/diretta	Fascia di rating	% annua applicata in assenza di forme di mitigazione (delibera a valere su fondi propri)	Riduzione % della componente costo credito in presenza di forme di mitigazione			
			Legge di Stabilità	Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (FDG)	Fondo ordinario pubblico (FOP) oppure Fondi Speciali Regione FVG (FRFVG) oppure Fondi CCIAA	FOP+ FDG oppure FRFVG+ FDG
Conto corrente Smobilizzi Finanziamento bullet Cambiaie agraria Fideiussione finanz. importo fisso	AAA, AA, A	0,80%	100%	65%	77%	90%
	BBB	1,20%				
	BB	1,70%				
	B	2,40%				
	B-	4,50%				
	C, CC, CCC	7,00%				
Garanzia commerciale	AAA, AA, A	1,30%	Non applicabile	40%	Non applicabile	Non applicabile
	BBB	1,70%				
	BB	2,50%				
	B	3,70%				
	B-	6,50%				
	C, CC, CCC	8,50%				
Finanziamento a rimborso rateale* Leasing Fideiussione finanz. a scalare FINO A 60 MESI	AAA, AA, A	0,55%	100%	65%	77%	90%
	BBB	0,80%				
	BB	1,15%				
	B	1,75%				
	B-	2,95%				
	C, CC, CCC	3,55%				
Finanziamento a rimborso rateale* Leasing Fideiussione finanz. a scalare OLTRE 60 MESI E FINO A 72 MESI	AAA, AA, A	0,50%				
	BBB	0,73%				
	BB	1,05%				
	B	1,60%				
	B-	2,70%				
	C, CC, CCC	3,25%				
Finanziamento a rimborso rateale* Leasing Fideiussione finanz. a scalare OLTRE 72 MESI E FINO A 84 MESI	AAA, AA, A	0,47%				
	BBB	0,69%				
	BB	0,99%				
	B	1,50%				
	B-	2,53%				
	C, CC, CCC	3,04%				
Finanziamento a rimborso rateale* Leasing Fideiussione finanz. a scalare OLTRE 84 MESI E FINO A 96 MESI	AAA, AA, A	0,45%				
	BBB	0,65%				
	BB	0,93%				
	B	1,42%				
	B-	2,40%				
	C, CC, CCC	2,88%				

Costo credito						
percentuali annue da applicare al valore della garanzia rilasciata						
Forma tecnica sottostante/diretta	Fascia di rating	% annua applicata in assenza di forme di mitigazione (delibera a valere su fondi propri)	Riduzione % della componente costo credito in presenza di forme di mitigazione			
			Legge di Stabilità	Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (FDG)	Fondo ordinario pubblico (FOP) oppure Fondi Speciali Regione FVG (FRFVG) oppure Fondi CCIAA	FOP+ FDG oppure FRFVG+ FDG
<i>Finanziamento a rimborso rateale*</i> <i>Leasing</i> <i>Fideiussione finanz. a scalare</i> OLTRE 96 MESI E FINO A 120 MESI	AAA, AA, A	0,41%				
	BBB	0,60%				
	BB	0,86%				
	B	1,31%				
	B-	2,21%				
	C, CC, CCC	2,66%				

* Qualora il finanziamento preveda un preammortamento, la durata considerata è calcolata sommando il periodo di preammortamento all'effettivo successivo ammortamento del finanziamento (ad esempio, per un mutuo a 60 mesi che prevede 6 mesi di preammortamento, il costo viene calcolato sulla durata complessiva di 66 mesi).

Le percentuali, espresse su base annua nelle precedenti tabelle, verranno riproporzionate per tener conto della durata della garanzia (ad esempio, per le operazioni di durata pari a 6 mesi, il costo credito è ridotto del 50%).

ESEMPI

A seguire si riportano alcuni esempi di calcolo commissionale (spese di istruttoria, spese di gestione e costo credito) precisando che, per quest'ultimo, le condizioni economiche applicate negli esempi sono indicate nella misura del rating più ricorrente nelle delibere del Confidi (ossia fascia di rating BBB).

100.000 euro Smobilizzi a 12 mesi		
Garanzia Confidi 50% Fondo ordinario pubblico (FOP)		
Spese di istruttoria	1.000,00 euro	1.538,00 euro
Spese di gestione	400,00 euro	
Costo credito	138,00 euro	

150.000 euro Smobilizzi a 12 mesi		
Garanzia Confidi 80% Fondo ordinario pubblico (FOP) + Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (FDG)		
Spese di istruttoria	1.500,00 euro	2.244,00 euro
Spese di gestione	600,00 euro	
Costo credito	144,00 euro	

150.000 euro Finanziamento bullet a 18 mesi		
Garanzia Confidi 50% Fondo ordinario pubblico (FOP)		
Spese di istruttoria	1.500,00 euro	2.619,94 euro
Spese di gestione	900,00 euro	
Costo credito	310,50 euro	

150.000 euro Finanziamento bullet a 18 mesi		
Garanzia Confidi 80% Fondo ordinario pubblico (FOP) + Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (FDG)		
Spese di istruttoria	1.500,00 euro	2.616,00 euro
Spese di gestione	900,00 euro	
Costo credito	216,00 euro	

100.000 euro Finanziamento a rimborso rateale a 60 mesi (+ 6 mesi di preammortamento)		
Garanzia Confidi 50% Fondo ordinario pubblico (FOP)		
Spese di istruttoria	1.000,00 euro	3.111,73 euro
Spese di gestione	1.650,00 euro	
Costo credito	461,73 euro	

250.000 euro Finanziamento a rimborso rateale a 72 mesi (senza preammortamento)		
Garanzia Confidi 80% Fondo ordinario pubblico (FOP) + Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (FDG)		
Spese di istruttoria	2.500,00 euro	7.876,00 euro
Spese di gestione	4.500,00 euro	
Costo credito	876,00 euro	

I successivi punti da 4 a 9 si applicano alle sole garanzie finanziarie.

4. MUTUI CON EROGAZIONI A STATO AVANZAMENTO LAVORI

Qualora il finanziamento/mutuo accordato dal soggetto finanziatore e garantito dal Confidi preveda una erogazione a Stato Avanzamento Lavori (cosiddetto mutuo a SAL), le SPESE DI GESTIONE e il COSTO CREDITO che verranno applicati saranno quelli descritti in precedenza considerando la durata complessiva pari alla parte a SAL sommata all'effettivo successivo ammortamento del finanziamento/mutuo. *Ad esempio nel caso di un mutuo con SAL pari ad un anno e mutuo pari a 5 anni: SPESE DI GESTIONE e COSTO CREDITO sono pari a finanziamento 6 anni (ovvero 72 mesi).*

5. GARANZIE 'A PRIMO RISCHIO DECRESCENTE'

Qualora per il finanziamento/mutuo accordato il soggetto finanziatore richieda al Confidi una garanzia 'a primo rischio decrescente' (a copertura integrale del rimborso della quota capitale dall'erogazione fino all'estinzione del debito per importo pari a quello della garanzia), le SPESE DI ISTRUTTORIA, le SPESE DI GESTIONE e il COSTO CREDITO che verranno applicati saranno quelli descritti in precedenza considerando un finanziamento dello stesso importo ma aliquota di garanzia concessa pari al 100% e durata pari al tempo stimato per l'estinzione della garanzia in base al piano di ammortamento provvisorio fornito dal soggetto finanziatore o simulato da Confidi.

6. PROROGA DELLA GARANZIA

Nei casi in cui il Confidi conceda una proroga della garanzia in essere su linee di conto corrente e/o anticipazioni, le SPESE DI GESTIONE ed il COSTO CREDITO che verranno applicati saranno quelli descritti in precedenza, riparametrati ai mesi effettivi di proroga di validità della garanzia concessa.

7. COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DI GARANZIA

Tipo revisione di garanzia	Moratoria non ABI	Moratoria ABI	Allungamento finanziamento/mutuo	Piano di rientro su posizione non classificata a sofferenza
Spese di Istruttoria percentuali annue da applicare sull'importo della garanzia residua in essere alla data della concessione della revisione	0,8%	Non applicato	0,37%	0,37%
Spese di Gestione percentuali annue da applicare sull'importo della garanzia residua in essere alla data della concessione della revisione	0,5%	Non applicato	0,25%	0,25%
Costo Credito - in presenza di garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI percentuali annue da applicare sull'importo della garanzia residua in essere alla data della concessione della revisione	0,5%	0,5%	0,18%	0,18%
Costo Credito - altri casi percentuali annue da applicare sull'importo della garanzia residua in essere alla data della concessione della revisione	1,1%	1,1%	0,38%	0,38%

In caso di durata diversa dall'anno, le tre componenti di costo di cui sopra saranno ricalcolate proporzionalmente all'effettiva durata.

Il Confidi si riserva la possibilità di non richiedere alcun costo o spesa oppure di applicare ulteriori sconti in casi particolari di richieste di moratoria/allungamento, quali ad es. quelle promosse da Enti Pubblici, Ministeri, Associazioni, ...

Il Confidi potrà accordare ulteriori revisioni di garanzia non ricomprese nei casi sopra descritti. In tal caso potranno essere applicate **SPESE DI ISTRUTTORIA** forfettarie, per pratica, calcolate come segue:

* TRASFERIMENTO DI GARANZIA PER ACCOLLO, FUSIONE, CONFERIMENTO, O ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE.

* SVINCOLO FIDEIUSSIONI O ALTRE GARANZIE:

IMPORTO RESIDUO GARANZIA CONFIDI	SPESE GARANZIA SENZA FDG	SPESE GARANZIA CON FDG
Fino a 100.000€	150€	200€
Oltre 100.000€ e fino a 250.000€	300€	350€
Oltre 250.000€	450€	500€

* PROROGA AL TERMINE DI ATTIVAZIONE O PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE OLTRE IL TERMINE: 50€

* ESTINZIONE ANTICIPATA: quando richiesto dal Cliente: spese di istruttoria non rimborsabili; spese di gestione e costo credito rimborsati pro quota sulla base dei mesi non goduti; applicazione di un costo fisso per pratica di 50 € per pratica.

* ALTRE VARIAZIONI NON GIÀ TRATTATE: 50€

8. SPESE VARIE

Nel caso di invio di comunicazioni periodiche, i costi saranno i seguenti:

- Spese per invio comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n.385/93 e s.m.i. (Testo Unico Bancario): € 0,00
- Spese per informativa pre-contrattuale: € 0,00

Il Cliente si obbliga, in caso di escussione della garanzia di CONFIDI da parte della banca e in caso di ritardo del Cliente nella restituzione delle somme oltre dieci giorni, nel rimborso delle somme dovute al CONFIDI a pagare gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale di volta in volta in vigore.

Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dalla banca convenzionata al finanziamento garantito dal CONFIDI si rinvia ai fogli informativi predisposti da ciascuna banca.

9. VARIAZIONI CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE DALLA BANCA

Il CONFIDI non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi dei contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente fra il Cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal CONFIDI. Le predette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

Il calcolo del TAEG dell'operazione sarà effettuato dalla banca erogante.

RECESSO, RECLAMI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia mediante comunicazione da inoltrare, per raccomandata A/R o altri mezzi equipollenti, senza penalità e senza spese, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa, al CONFIDI.

Procedure di Reclamo Il Cliente, socio e non, può presentare reclamo all' "Ufficio Reclami" del CONFIDI, mezzo posta ordinaria o con lettera raccomandata A/R a "Confidimprese FVG – Ufficio Reclami – Via Savorgnana 27– 33100 Udine" o mezzo fax al numero 0432.511139 o per via telematica all'indirizzo e-mail info@confidimpresefvg.it o PEC: amministrazione.confidimpresefvg@legalmail.it. Il CONFIDI deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione/ricezione del reclamo. Se il CONFIDI riconosce ragione al cliente, lo stesso CONFIDI deve comunicare i modi ed i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere agli atti conseguenti.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al CONFIDI. Il CONFIDI mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Per qualunque controversia, esaurite le eventuali procedure di reclamo e di ricorso all'Arbitro bancario Finanziario o altro organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Escussione e decadenza della garanzia finanziaria: i termini e le modalità dell'escussione della garanzia finanziaria sono determinate all'interno delle convenzioni che il Confidi sottoscrive con la Banca. Tuttavia, nei casi di escussione a prima richiesta, il Confidi ha l'obbligo di provvedere al pagamento al soggetto finanziatore (di norma, la banca convenzionata) l'importo da questo indicato come dovutogli dal Cliente, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Cliente del pagamento in questione.

L'escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo per Confidimprese di segnalare il nominativo del Cliente socio nella Centrale dei Rischi tenuta da Banca d'Italia.

Il Cliente inoltre prende atto ed autorizza ora per allora, che il CONFIDI conferisca mandato alla Banca, al fine di agire coattivamente per il recupero del credito e che richieda alla Banca informazioni riguardanti il finanziamento garantito dal CONFIDI.

Nel caso di sopravvenuto decadimento della garanzia per il verificarsi degli inadempimenti previsti dalle vigenti convenzioni e/o dal contratto di garanzia, il CONFIDI darà comunicazione scritta al Socio/Cliente. Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte, il contratto potrà essere risolto dal CONFIDI senza necessità di preventiva comunicazione al Cliente e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
- mancato pagamento da parte del Cliente al CONFIDI delle competenze;
- mancato rispetto delle altre condizioni di delibera.

Il Cliente ha l'obbligo di prestare, se richieste da CONFIDI, idonee garanzie collaterali.

Il Cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti di CONFIDI.

Escussione e decadenza della garanzia commerciale: i termini e le modalità dell'escussione della garanzia commerciale e dei motivi di decadenza sono contenuti nell'apposito contratto sottoscritto da Confidi e Debitore Principale e/o in apposite convenzioni sottoscritte dal Confidi con i soggetti beneficiari di dette garanzie.

¹ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* e successive modificazioni.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento in garanzia del CONFIDI si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca o di altro soggetto Beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite nelle convenzioni con i soggetti finanziatori o i contratti. Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla Banca o da altro soggetto Beneficiario per inadempimento del Cliente e il CONFIDI rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; la garanzia diviene quindi un credito per cassa. Il credito di cassa vantato dal CONFIDI verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

Comunicazioni di trasparenza. La commissione di garanzia e le spese riepilogate nella sezione "Principali condizioni economiche" possono essere variate unilateralmente da CONFIDI con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con sessanta giorni di preavviso (ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93). La proposta può essere respinta dal Cliente entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

Il Cliente assume a proprio esclusivo carico oneri e qualsiasi spesa inerente all'operazione, anche le spese di eventuale registrazione del contratto di garanzia.

Qualora il CONFIDI applichi commissioni periodiche di garanzia, il CONFIDI dovrà provvedere a inviare periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, il rendiconto e il documento di sintesi relativi al rapporto (negli altri casi, il CONFIDI non provvede all'invio delle comunicazioni; le informazioni relative al rendiconto sono consultabili dal Cliente nelle comunicazioni predisposte e inviate allo stesso dalle banche finanziatrici).

LEGENDA

Confidi: CONFIDIMPRESE FVG

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio/Cliente) di cui il CONFIDI garantisce l'adempimento.

Cliente: il soggetto, socio o non socio, che rivolge e, nel caso, ottiene garanzia dal CONFIDI

Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Ai fini del calcolo dei parametri sopra descritti è necessario considerare i dati di eventuali aziende associate e/o collegate all'impresa Cliente.

Decadenza: mancanza di efficacia della garanzia per il verificarsi di inadempimenti previsti dalle convenzioni e/o dal contratto di garanzia stipulati.

Escussione: si intende la richiesta di adempimento dell'obbligazione di garanzia inviata dalla Banca/Beneficiario della garanzia commerciale al Confidi ed il conseguente pagamento.

Garante: è il CONFIDI che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio/Cliente.

Garanzia in regime De Minimis: una garanzia finanziaria rilasciata dal CONFIDI è considerata normalmente "Aiuto di Stato" in quanto fornita con il concorso delle risorse dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione FVG o di altro Ente Pubblico. In tal caso la garanzia è concessa in regime "De Minimis" ed il regolamento di riferimento è reperibile nella lettera di garanzia rilasciata al cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il CONFIDI si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Valore nominale del finanziamento: nel caso di garanzia finanziaria, trattasi del valore del finanziamento concesso dalla Banca; nel caso di garanzia commerciale corrisponde al valore dell'obbligazione garantita a favore del beneficiario.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del CONFIDI, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del CONFIDI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Banca: Banca, società di leasing, intermediario finanziario.

Beneficiario della garanzia commerciale: soggetto al quale in Confidi ha rilasciato apposita garanzia su una obbligazione (del fare o dare) e che in ultima istanza, in caso di inadempimento del Cliente, può escutere il CONFIDI.

Centrale dei Rischi: è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti finanziari che concedono ai loro Clienti.

Ufficio reclami: ufficio interno al CONFIDI a cui il Cliente può rivolgersi in caso di reclamo sull'operato del CONFIDI.

Arbitro Bancario Finanziario: è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari, tra cui il CONFIDI, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il cliente che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere al Confidimprese FVG alcun costo od onere aggiuntivo.

A cura del soggetto incaricato dell'offerta

- Nome e Cognome e/o denominazione Banca:
collaboratore di Confidimprese FVG
intermediario finanziario convenzionato
altro
- Indirizzo:
- Telefono: E-mail:

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente):

In qualità di legale rappresentante/titolare dell'azienda:

Attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto:

- Il presente "Foglio informativo" composto di 9 pagine.

Luogo e data:

Firma: